

Repertorio n. 84199

Raccolta n. 10733

Milano, Via Manzoni n. 41/43, 29 luglio 2008.

**CONTRATTO DI PEGNO SU QUOTE****AGREEMENT OF PLEDGE OVER QUOTAS**

Con il presente Atto, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, fra le sottoscritte parti:

- (1) **“F.I.P. FINANCE INVESTMENT PROJECT S.A.S. DI ROMEO AGATINA ROSARIA”**, con sede in Avellino, via Circumvallazione n. 130, capitale sociale Euro 98.100 (novantottomilacento), partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Avellino 01743500645, REA 101419, (di seguito, **FIP**);
- (2) **“FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.r.l.”**, con sede in Milano, Piazza Cavour n. 7, capitale sociale Euro 3.000.000 (tre milioni), partita IVA, codice fiscale, e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 13393960151, REA 1646490 (di seguito **Fera** e congiuntamente con **FIP** i **Costituenti il Pegno**);
- (3) **“TRINACRIA EOLICA S.R.L.”**, società di nazionalità italiana, con sede in Avellino, via Circumvallazione n. 108, capitale sociale Euro 10.000 (diecimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Avellino 02535500645, R.E.A. n. 165033 (di seguito, la **Società**);
- (4) **“The Royal Bank of Scotland plc”**, istituto di credito di nazionalità britannica con sede in 36 St. Andrew Square, Edimburgo, Scozia (Gran Bretagna), capitale sociale Sterline 5.481.000.000 (cinquemiliardiquattrocentottantunomilioni) interamente versato, numero di registrazione presso il Registro delle Imprese del Regno Unito SC090312, il quale partecipa al presente atto in nome proprio in qualità di *Agent* ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior Originario, come definito alla Premessa A che segue, (in tale qualità, di seguito, il **Senior Agent Originario**), in qualità di *Agent* ai sensi del Contratto di Finanziamento Mezzanine Originario, come definito alla Premessa B che segue (in tale qualità, di seguito, il **Mezzanine Agent Originario**), in qualità di Banca Hedging Senior Originaria e Banca Hedging Mezzanine Originaria (come di seguito rispettivamente definite), in qualità di *Agent* ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior, come definito alla Premessa F che segue, (in tale qualità, di seguito, il **Senior Agent**), in qualità di *Agent* ai sensi del Contratto di Finanziamento Mezzanine, come definito alla Premessa H che segue, (in tale qualità, di seguito, il **Mezzanine Agent**) ed in nome e per conto degli istituti finanziatori di seguito elencati ai punti da 7 a 9;
- (5) **“THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MILAN BRANCH)”**, istituto di credito di nazionalità britannica con sede in 36 St. Andrew Square, Edimburgo, Scozia (Gran Bretagna), capitale sociale Sterline 5.481.000.000 (cinquemiliardiquattrocentottantunomilioni) interamente versato, con sede secondaria in Italia in Milano, via Turati n. 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 97303360156, R.E.A. n. 1668758, la quale partecipa al presente accordo in qualità di Banca Finanziatrice Senior Originaria, di Banca Finanziatrice Mezzanine Originaria (come di seguito rispettivamente definite), di Banca Finanziatrice Senior e di Banca Finanziatrice Mezzanine (come di seguito rispettivamente definite);
- (6) **“Unicredit Corporate Banking S.p.A.”**, società per azioni con sede in Verona, via Garibaldi n. 1, capitale sociale Euro 4.107.904.696 (quattromiliardicentosettemilioninovecentoquattromilaseicentonovantasei), interamente versato,

iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3135.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03656170960, R.E.A n. 323059, la quale partecipa al presente accordo in qualità di Banca Finanziatrice Senior Originaria, Banca Finanziatrice Mezzanine Originaria, Banca Hedging Senior Originaria, Banca Hedging Mezzanine Originaria (come di seguito rispettivamente definite), Banca Finanziatrice Senior e Banca Finanziatrice Mezzanine (come di seguito rispettivamente definite);

- (7) "**Intesa Sanpaolo S.p.A.**" Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, sede sociale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale Euro 6.646.547.922,56 (seimiliardiseicentoquarantaseimilionicinquecentoquarantasettemilainovecentoventidue virgola cinquantasei), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 (di seguito, **Intesa Sanpaolo**) la quale partecipa al presente accordo in qualità di Banca Finanziatrice Senior;
- (8) "**ING BANK N.V. – Filiale di Milano**", istituto di credito di nazionalità tedesca con sede in Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam, Olanda, capitale sociale Euro 525.489.577,91 (cinquecentoventicinquevirgolaquattromiliardiottantanove) interamente versato, con sede secondaria in Milano (Italia), Via Paleocapa n.5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11241140158, R.E.A. n. 1446792 (di seguito, **ING**) la quale partecipa al presente accordo in qualità di Banca Finanziatrice Senior;
- (9) "**IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG – Filiale di Milano**", istituto di credito di nazionalità tedesca con sede in Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, Düsseldorf, Germania, capitale sociale Euro 225.280.000,00 (duecentoventicinquemilioniduecentottantamila), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Germania No. 1130, con sede secondaria in Milano (Italia), via Dante n.14, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05168250966, R.E.A. n. 1800860 (di seguito, **IKB**) la quale partecipa al presente accordo in qualità di Banca Finanziatrice Senior.

#### PREMESSO

- (A) che in data 15 maggio 2008, il Senior Agent Originario, la Società, e, tra gli altri, le Banche Finanziatrici Senior Originarie (come di seguito definite) hanno sottoscritto a Londra un contratto di finanziamento (il contratto di finanziamento, così come di volta in volta modificato, di seguito, il **Contratto di Finanziamento Senior Originario**), ai sensi del quale le Banche Finanziatrici Senior Originarie (come di seguito definite) si sono impegnate - subordinatamente, tra l'altro, alla costituzione del pegno di cui alla premessa E che segue - ad erogare alla Società finanziamenti per l'importo complessivo di Euro 88.000.000 in relazione a progetti di energia eolica per una potenza complessiva fino a 45.6 MW (di seguito, il **Progetto**);
- (B) che la Società e, tra gli altri, il Mezzanine Agent Originario e le Banche Finanziatrici Mezzanine Originarie (come di seguito definite) hanno stipulato a Londra, in data 15 maggio 2008, un contratto di finanziamento (di seguito, come di volta in volta modificato e/o integrato, il **Contratto di Finanziamento Mezzanine Originario**) in base al quale le Banche Finanziatrici Mezzanine Originarie (come di seguito definite) si sono impegnate - subordinatamente, fra l'altro, alla costituzione del pegno di cui alla premessa E che segue - a concedere alla Società finanziamenti per l'importo complessivo di Euro 3.000.000 in relazione al Progetto;
- (C) che la Società ha stipulato in data 19 maggio 2008 con ciascuna Banca Hedging Senior Originaria (come di seguito definita) un accordo quadro e relativa schedule al fine di regolamentare operazioni di hedging per la copertura dei rischi relativi alle oscillazioni di mercato dei tassi di

- interesse in relazione ad una linea di credito di cui al Contratto di Finanziamento senior Originario (tali accordi, di seguito, i **Contratti di Hedging Senior Originari**);
- (D) che la Società ha stipulato in data 19 maggio 2008 con ciascuna Banca Hedging Mezzanine Originaria (come di seguito definita) un accordo quadro e relativa schedule al fine di regolamentare operazioni di hedging per la copertura dei rischi relativi alle oscillazioni di mercato dei tassi di interesse in relazione al Finanziamento Mezzanine Originario (tali accordi, di seguito, i **Contratti di Hedging Mezzanine Originari**);
- (E) che in data 19 maggio 2008, le quote della Società sono state costituite in pegno a favore dei Creditori Pignoratizi Originari (come di seguito definiti) tramite la stipula di un atto di pegno di quote in autentica notaio Carlo Cafiero di Milano rep. n. 83973/10623, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, il 20 maggio 2008 al n. 14173, (di seguito, l'**Atto di Pegno Originario**, ed il pegno con questo costituito il **Pegno Originario**) tra i Costituenti il Pegno, la Società ed i Creditori Pignoratizi Originari (come di seguito definiti) a garanzia, tra l'altro, delle obbligazioni assunte dalla Società nei confronti di tali Creditori Pignoratizi Originari (come di seguito definiti) ai sensi de, rispettivamente, il Contratto di Finanziamento Senior Originario, il Contratto di Finanziamento Mezzanine Originario, il Contratto di Hedging Senior Originario ed il Contratto di Hedging Mezzanine Originario;
- (F) che in data odierna, il Senior Agent, la Società, e, tra gli altri, le Banche Finanziatrici Senior (come di seguito definite) hanno sottoscritto a Milano un contratto di finanziamento (il contratto di finanziamento, così come di volta in volta modificato, di seguito, il **Contratto di Finanziamento Senior**), ai sensi del quale le Banche Finanziatrici Senior (come di seguito definite) si sono impegnate - subordinatamente, tra l'altro, alla costituzione del pegno di cui al presente atto - ad erogare alla Società i finanziamenti meglio descritti nella premessa G che segue in relazione a progetti di energia eolica per una potenza complessiva fino a 45.6 MW (di seguito, il **Progetto**);
- (G) che i finanziamenti previsti nel Contratto di Finanziamento Senior, di importo massimo complessivo pari ad Euro 81.500.000, sono i seguenti: " *Term Loan Facility*" Euro 72.000.000 (di seguito, la **Term Loan Facility**), e l'"*IVA Facility*" Euro 9.500.000 (di seguito, l'**IVA Facility**), (di seguito, la *Term Loan Facility* e l'*IVA Facility*, congiuntamente, il **Finanziamento Senior**). La *Term Loan Facility* dovrà essere rimborsata interamente dalla Società in 24 rate semestrali ed una rata finale secondo le modalità di cui all'articolo 6.1 del Contratto di Finanziamento Senior e l'*IVA Facility* dovrà essere rimborsata interamente dalla Società secondo quanto previsto all'articolo 6.2 del Contratto di Finanziamento Senior. Sul Finanziamento Senior matureranno interessi ad un tasso annuo pari al tasso EURIBOR incrementato del relativo Margin (come definito ed indicato nel Contratto di Finanziamento Senior) applicabile a ciascun Interest Period (come definito nel Contratto di Finanziamento Senior). Il tasso d'interesse di mora applicabile al Finanziamento Senior è descritto dall'articolo 9.3 del Contratto di Finanziamento Senior;
- (H) che la Società e, tra gli altri, il Mezzanine Agent e le Banche Finanziatrici Mezzanine (come di seguito definite) hanno stipulato a Milano in data odierna, un contratto di finanziamento (di seguito, come di volta in volta modificato e/o integrato, il **Contratto di Finanziamento Mezzanine**) in base al quale le Banche Finanziatrici Mezzanine (come di seguito definite) si sono impegnate - subordinatamente, fra l'altro, alla costituzione di pegno su quote di cui al presente atto - a concedere alla Società i finanziamenti meglio descritti nella Premessa I che segue in relazione al Progetto;
- (I) che i finanziamenti previsti nel Contratto di Finanziamento Mezzanine si articolano in una linea di credito denominata *Facility* di importo massimo complessivo pari ad Euro 3.000.000 (di seguito, il **Finanziamento Mezzanine**). Il Finanziamento Mezzanine dovrà essere rimborsato interamente dalla Società in 20 rate semestrali secondo quanto previsto all'articolo 6.1 del Contratto di Finanziamento Mezzanine. Sul Finanziamento Mezzanine matureranno interessi ad un tasso annuo pari al tasso EURIBOR incrementato del relativo Margin (come definito ed indicato nel Contratto di

Finanziamento Mezzanine) applicabile a ciascun Interest Period (come definito nel Contratto di Finanziamento Mezzanine). Il tasso d'interesse di mora applicabile al Finanziamento Mezzanine è descritto dall'articolo 9.3 del Contratto di Finanziamento Mezzanine;

- (K) che FIP e Fera possiedono, rispettivamente, una quota pari al 65% (sessantacinque per cento) ed una pari al 35% (trentacinque per cento) del capitale della Società;
- (L) che i Costituenti il Pegno intendono garantire tutte le obbligazioni della Società nei confronti dei Creditori Pignorati (come di seguito definiti) ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior e del Contratto di Finanziamento Mezzanine mediante, *inter alia*, costituzione, in favore degli stessi, di pegno sulle quote della Società da essi possedute secondo i termini qui appresso specificati, previa cancellazione da parte dei Creditori Pignorati Originari del Pegno Originario con contestuale risoluzione dell'Atto di Pegno Originario; e
- (M) che il presente accordo è un *Security Document* (come definito ed indicato nel Contratto di Finanziamento Senior e nel Contratto di Finanziamento Mezzanine).

#### TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

### 1. INTERPRETAZIONE

#### 1.1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

#### 1.2 Definizioni

Salvo diversamente indicato, i seguenti termini avranno nel presente atto il seguente significato:

**Agente** indica il Senior Agent ed il Mezzanine Agent agendo congiuntamente;

**Agente Originario** indica il Senior Agent Originario ed il Mezzanine Agent Originario agendo congiuntamente;

**Assemblea** indica tutte le modalità di esercizio del Diritto di Voto previste dagli articoli 2479 e seguenti del codice civile;

**Atto** indica il presente atto di pegno di quote;

**Banche Hedging Mezzanine Originarie** indica gli istituti di credito di cui all'Allegato A, Parte VI;

**Banche Hedging Senior Originarie** indica gli istituti di credito di cui all'Allegato A, Parte V;

**Banche Finanziatrici Mezzanine** indica gli istituti di credito di cui all'Allegato A, Parte II, ivi incluso ogni avente causa, cessionario o successore a titolo universale o particolare;

**Banche Finanziatrici Mezzanine Originarie** indica gli istituti di credito di cui all'Allegato A, Parte IV;

**Banche Finanziatrici Senior** indica gli istituti di credito di cui all'Allegato A, Parte I, ivi incluso ogni avente causa, cessionario o successore a titolo universale o particolare;

**Banche Finanziatrici Senior Originarie** indica gli istituti di credito di cui all'Allegato A, Parte III;

**Contratti di Hedging Originari** indica, collettivamente, i Contratti di Hedging Senior Originari e i Contratti di Hedging Mezzanine Originari;

**Contratto di Finanziamento Mezzanine** indica il contratto di cui alla premessa H del presente Atto, come di volta in volta modificato e/o integrato;

**Contratto di Finanziamento Mezzanine Originario** indica il contratto di cui alla premessa B del presente Atto, come di volta in volta modificato e/o integrato;

**Contratto di Finanziamento Senior** indica il contratto di cui alla premessa F del presente Atto, come di volta in volta modificato e/o integrato;

**Contratto di Finanziamento Senior Originario** indica il contratto di cui alla premessa A del presente Atto, come di volta in volta modificato e/o integrato;

**Costituenti il Pegno** indica FIP e Fera. ed i loro successori, cessionari ed aventi causa a qualunque titolo che siano divenuti parte del presente Atto;

**Creditori Pignorati** indica, congiuntamente, il Senior Agent, il Mezzanine Agent, le Banche Finanziatrici Senior e le Banche Finanziatrici Mezzanine, ivi inclusi i loro successori, cessionari e aventi causa a titolo particolare o universale;

**Creditori Pignorati Originari** indica, congiuntamente, il Senior Agent Originario, il Mezzanine Agent Originario, le Banche Finanziatrici Senior Originarie, le Banche Finanziatrici Mezzanine Originarie, le Banche Hedging Senior Originarie e le Banche Hedging Mezzanine Originarie, ivi inclusi i loro successori, cessionari e aventi causa a titolo particolare o universale;

**Data di Efficacia** indica la data in cui l'Agente Originario autorizzerà la cancellazione del Pegno Originario sottoscrivendo l'Atto di Cancellazione di Pegno e Avveramento di Condizione Sospensiva di cui all'Allegato C;

**Decadenza dal Beneficio del Termine** significa:

- (i) l'inoltro alla Società di una comunicazione da parte dell'Agente ai sensi della clausola 17.18 del Contratto di Finanziamento Senior; o
- (ii) l'inoltro alla Società di una comunicazione da parte dell'Agente ai sensi della clausola 17.17 del Contratto di Finanziamento Mezzanine;

**Diritto di Voto** indica tutte le forme di manifestazione della volontà dei soci previste dagli articoli 2479 e seguenti del codice civile da esercitarsi in Assemblea o altrimenti;

**Documenti Finanziari** indica:

- (i) i documenti definiti *Finance Documents* ai sensi del Contratto di Finanziamento Mezzanine, e/o
- (ii) i documenti definiti *Finance Documents* ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior;

**Finanziamento Mezzanine** ha il significato di cui alla premessa I del presente Atto;

**Finanziamento Senior** ha il significato di cui alla premessa G del presente Atto;

**Inadempimento** indica ciascun evento definito "Relevant Event" ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior e/o del Contratto di Finanziamento Mezzanine;

**Mezzanine Agent** indica The Royal Bank of Scotland plc, come indicato in epigrafe, nella sua qualità di Agent ai sensi del Contratto di Finanziamento Mezzanine ed ogni suo avente causa, cessionario o successore a titolo universale o particolare;

**Mezzanine Agent Originario** indica The Royal Bank of Scotland plc, come indicata in epigrafe nella sua qualità di Agent ai sensi del Contratto di Finanziamento Mezzanine Originario;

**Obbligazioni Garantite** ha il significato di cui all'articolo 3 (Obbligazioni Garantite) del presente Atto;

**Pegno** indica il pegno costituito ai sensi del presente Atto;

**Quote Soggette a Pegno** significa le quote, pari all'intero capitale sociale della Società, di cui sono titolari i Costituenti il Pegno, pari ad Euro 10.000 (diecimila) e tutti i diritti ad esse relativi, con le precisazioni di cui ai successivi articoli 6 (Diritti di Voto) e 7 (Diritti ai Dividendi);

**Security Period** indica il periodo intercorrente tra la data del presente atto e quella posteriore tra:

- (i) la data in cui termina il Security Period come definito ai sensi del Contratto di Finanziamento Mezzanine; e
- (ii) la data in cui termina il Security Period come definito ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior;

**Senior Agent** indica The Royal Bank of Scotland plc, come indicato in epigrafe, nella sua qualità di Agent ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior ed ogni suo avente causa, cessionario o successore a titolo universale o particolare;

**Senior Agent Originario** indica The Royal Bank of Scotland plc, come indicata in epigrafe nella sua qualità di Agent ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior Originario.

## 2. COSTITUZIONE DEL PEGNO

- (a) I Costituenti il Pegno, anche ai sensi di quanto previsto all'Articolo 13 del presente Atto ed a far data dalla Data di Efficacia, costituiscono irrevocabilmente a favore dei Creditori Pignoratizi un pegno per un importo massimo garantito di Euro 169.000.000 (centosessantanovemilioni) sulle Quote Soggette a Pegno.
- (b) Si precisa che il Pegno di cui al presente Atto dovrà estendersi anche agli eventuali incrementi delle Quote Soggette a Pegno, a qualunque titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli incrementi da aumenti di capitale, e su tutti i diritti ad essi relativi, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 6 (Diritto di Voto) e 7 (Diritti ai Dividendi).

## 3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

Le Quote Soggette a Pegno sono costituite in pegno a favore dei Creditori Pignoratizi a garanzia:

- (a) di tutte le obbligazioni della Società nei confronti dei Creditori Pignoratizi derivanti a qualunque titolo dal Contratto di Finanziamento Senior e/o dal Contratto di Finanziamento Mezzanine e, in particolare, del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni relative al rimborso degli importi finanziati e al pagamento degli interessi, degli interessi di mora, degli oneri e delle commissioni, dell'eventuale risarcimento dei danni, degli oneri di

risoluzione del Contratto di Finanziamento Senior e/o del Contratto di Finanziamento Mezzanine, delle restituzioni, nonché del rimborso delle spese, indennità ed imposte (inclusi gli incrementi degli importi da pagare dovuti a maggiori imposte) relative al Contratto di Finanziamento Senior e/o al Contratto di Finanziamento Mezzanine, nonché dei costi, imposte e spese legali relative all'eventuale fase esecutiva o che comunque i Creditori Pignorati debbano sostenere in connessione con il recupero di somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior e/o dal Contratto di Finanziamento Mezzanine; e

- (b) del pagamento di ogni e qualsiasi somma che fosse richiesta dai Creditori Pignorati o, per loro conto, dall'Agente a seguito di eventuale revoca, dichiarazione di inefficacia, invalidità o annullamento dei rimborsi e/o pagamenti effettuati dalla Società e/o da chiunque altro in relazione ad obbligazioni previste a carico della Società nel Contratto di Finanziamento Senior e/o nel Contratto di Finanziamento Mezzanine,

fino all'ammontare massimo garantito di Euro 169.000.000 (centosessantanovemilioni) (di seguito, congiuntamente, le **Obbligazioni Garantite**).

#### 4. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

I Costituenti il Pegno si impegnano a:

- (a) far sì che per la Data di Efficacia il notaio incaricato depositi il presente atto costitutivo di pegno presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile ed a consegnare all'Agente prova dell'avvenuto deposito;
- (b) far sì che alla Data di Efficacia il notaio incaricato depositi l'atto di cui all'Allegato C debitamente sottoscritto dall'Agente Originario presso il competente Registro delle Imprese ed a consegnare all'Agente prova dell'avvenuto deposito;
- (c) annotare alla Data di Efficacia, purchè il notaio incaricato abbia confermato l'avvenuto deposito, in via telematica, di cui al paragrafo (b) che precede, ed in ogni caso prontamente a seguito di tale conferma, nel libro dei soci della Società ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile, il Pegno secondo il modello di cui all'Allegato B;
- (d) consegnare all'Agente, prontamente a seguito degli adempimenti di cui al punto (c) che precede dandone evidenza all'Agente, un estratto delle pagine del libro dei soci della Società dalla quale risulti tale annotazione, la cui conformità all'originale sia certificata da un notaio;
- (e) compiere e far compiere le medesime azioni previste nei precedenti paragrafi (a), (c) (d) del presente Articolo 4 (Perfezionamento del Pegno), ovvero ogni altra formalità o azione che si rendesse necessaria od opportuna per il perfezionamento del Pegno con riguardo a ogni incremento e/o variazione delle Quote Soggette a Pegno.

#### 5. IMPEGNI

- (a) Il Pegno od i pegni che saranno costituiti ai sensi del presente Atto, e tutti i diritti e le facoltà dei Creditori Pignorati e, per questi, dell'Agente, scaturenti dal presente Atto, rimarranno in esistenza fino alla scadenza del *Security Period*, dopo il quale i Creditori Pignorati, su richiesta scritta dei Costituenti il Pegno, dovranno prontamente sottoscrivere un atto di cancellazione dei pegni stessi idoneo a conseguire tale cancellazione.
- (b) Fino alla data sopra indicata, i Costituenti il Pegno (salvo che l'Agente non acconsenta altrimenti per iscritto) dovranno (di volta in volta ed in ogni caso a proprie spese):

- (i) consegnare prontamente all'Agente copia di qualsiasi avviso o altra comunicazione che abbiano ricevuto dalla Società in relazione alle Quote Soggette a Pegno o a parte di esse, nonché copia di qualsiasi avviso o altra comunicazione che abbiano ricevuto da terzi ed avente ad oggetto privilegi, diritti di garanzia od altri oneri o gravami (anche eventuali) sulle Quote Soggette a Pegno o su parte di esse;
  - (ii) non creare o consentire l'esistenza di alcun privilegio, diritto di garanzia od altro onere o gravame sulle Quote Soggette a Pegno eccetto che per quelli imposti dalla legge, diverso dai diritti di garanzia creati con il presente Atto; astenersi da ogni azione che possa inficiare la validità, l'efficacia o l'escutibilità del Pegno su di essa costituito ai sensi del presente Atto;
  - (iii) svolgere prontamente quelle attività che siano necessarie per la validità e l'escutibilità del Pegno e/o al fine di consentire l'esercizio dei diritti attribuiti con il presente Atto ai Creditori Pignoratizi (compreso, a titolo esemplificativo, il rilascio di procure irrevocabili onde consentire all'Agente l'esercizio di tutti i diritti e le facoltà spettanti ai Creditori Pignoratizi in base al presente Atto);
  - (iv) sottoscrivere quegli atti e documenti aggiuntivi ed intraprendere quelle ulteriori azioni richieste per iscritto dall'Agente che siano necessarie al fine di perfezionare e/o mantenere validi, efficaci ed opponibili verso terzi i diritti di garanzia creati con il presente Atto (compreso, a titolo esemplificativo, sottoscrivere tempestivamente uno o più atti di pegno nella forma del presente Atto in relazione ad incrementi delle Quote Soggette a Pegno o diritti derivanti da un aumento di capitale della Società e svolgere tutte le attività necessarie o opportune per il perfezionamento di tali pegni); e
  - (v) sottoscrivere uno o più atti di pegno ulteriori rispetto al presente, qualora la Società si trasformasse in società per azioni o in altra società, con prosecuzione dei vincoli pignoratizi sul capitale sociale rappresentato da quote o azioni, differenti da quelle qui costituite in pegno, senza che ciò in alcun modo costituisca novazione del presente Atto, in tutto o in parte di quanto in esso previsto, e con espresso consenso, sin d'ora rilasciato dai Costituenti il Pegno, affinché l'efficacia di detti ulteriori atti di pegno decorra, per quanto possibile ai sensi di legge, dalla data del presente Atto.
- (c) La Società prende atto delle obbligazioni dei Costituenti il Pegno e dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente articolo 5 (Impegni) e si impegna a non intraprendere alcuna azione o omissione che possa pregiudicarne o impedirne l'adempimento ovvero favorirne l'inadempimento.

## 6. DIRITTI DI VOTO

- (a) I Costituenti il Pegno ed i Creditori Pignoratizi convengono, e la Società prende atto, che, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo del presente articolo 6 (Diritti di Voto), il Diritto di Voto relativo alle Quote Soggette a Pegno ed ai loro eventuali incrementi nonché i diritti amministrativi relativi alle medesime quote (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, il diritto di intervenire in assemblea, il diritto di discussione sulle materie all'ordine del giorno, il diritto di impugnare le delibere ai sensi dell'articolo 2479 *ter*, primo comma del codice civile), spetterà ai Costituenti il Pegno fino:
- (i) alla Decadenza dal Beneficio del Termine; ovvero
  - (ii) al verificarsi di un Inadempimento che non è stato sanato e al ricevimento, da parte della Società e dei Costituenti il Pegno, di un'apposita comunicazione dell'Agente, che informi che tale Inadempimento si è verificato e non è stato ancora sanato; ovvero
  - (iii) al ricevimento, da parte della Società e dei Costituenti il Pegno, di un'apposita comunicazione dell'Agente che informi che l'approvazione di una o più delle delibere poste

all'ordine del giorno dell'Assemblea comporterebbe il verificarsi di un Inadempimento, nel qual caso tale comunicazione dovrà indicare la/le relativa/e delibera/e.

- (b) Da ciascuno di tali momenti i Diritti di Voto, ivi inclusi i diritti amministrativi sopra menzionati, spetteranno ai Creditori Pignoratizi. Comunque, qualora i Creditori Pignoratizi acquisiscano i Diritti di Voto ai sensi del punto (a)(iii) che precede, tali diritti torneranno nella disponibilità dei Costituenti il Pegno quando (i) la relativa Assemblea sia stata regolarmente tenuta e dichiarata conclusa, ovvero (ii) la convocazione della stessa abbia perso la propria validità e una nuova convocazione risulti necessaria per poter validamente convocare l'Assemblea.
- (c) In relazione all'assunzione di delibere di aumento di capitale che contemplino la possibilità della sottoscrizione da parte di terzi di quote della Società, il Diritto di Voto relativo alle Quote Soggette a Pegno spetterà ai Creditori Pignoratizi, tramite l'Agente, per l'intera durata del Pegno di cui al presente Atto.

## **7. DIRITTI AI DIVIDENDI**

I Costituenti il Pegno e i Creditori Pignoratizi convengono, e la Società prende atto, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2802 del codice civile e salvo quanto previsto negli altri Documenti Finanziari, il diritto ai dividendi relativo alle Quote Soggette a Pegno ed ai suoi eventuali incrementi spetterà ai Costituenti il Pegno fino al verificarsi di un Inadempimento. Da quel momento, e a prescindere dalla sorte dei Diritti di Voto di cui all'articolo 6 (Diritti di Voto), eventuali dividendi, ancorché già deliberati, dovranno essere pagati all'Agente per conto dei Creditori Pignoratizi.

## **8. NESSUNA ECCEZIONE**

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al precedente articolo 6 (Diritti di Voto), i Costituenti il Pegno e la Società rinunciano a sollevare o proporre qualsiasi azione, eccezione o difesa riguardante le modalità di esercizio di tali diritti e/o il contenuto di ciascuna delle comunicazioni dell'Agente di cui al precedente articolo 6 (Diritti di Voto), azioni, eccezioni e difese che potranno essere sollevate o proposte al solo fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti, ogni altra azione dovendosi intendere preclusa. Rimane altresì comunque inteso che qualsiasi contestazione riguardante tali comunicazioni non avrà effetto sull'esercizio dei suddetti diritti.

## **9. MANDATO ALL'AGENTE ED ALL'AGENTE ORIGINARIO**

### **9.1 Mandato all'Agente conferito dai Costituenti il Pegno**

- (a) Con la sottoscrizione del presente Atto i Costituenti il Pegno conferiscono all'Agente mandato irrevocabile, anche nell'interesse dei Creditori Pignoratizi, affinché, in nome e per conto di essi Costituenti il Pegno, in caso di inerzia (a giudizio dell'Agente) dei Costituenti il Pegno, svolga tutte o alcune delle attività di cui ai paragrafi (b)(iii), (b)(iv) e (b)(v) del precedente articolo 5 del presente Atto (Impegni).
- (b) Nel conferire il presente mandato, i Costituenti il Pegno prendono atto del conflitto di interessi dell'Agente (rappresentante dei Creditori Pignoratizi) e riconosce che l'esecuzione del mandato potrà comportare per l'Agente la conclusione di contratti con sé stesso. A tal fine, i Costituenti il Pegno autorizzano espressamente l'Agente, nell'esercizio del mandato (i) ad agire in conflitto di interessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1394 del codice civile, e (ii) a concludere contratti con sé stesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1395 del codice civile, rinunciando sin d'ora alle relative azioni di annullamento ed a qualsiasi altra azione ad essi spettante a tale riguardo.

## 9.2 Mandato all'Agente conferito dai Creditori Pignoratizi

- (a) I Creditori Pignoratizi dichiarano che l'Agente agisce quale loro mandatario e, pertanto, lo muniscono di tutti i poteri necessari a rappresentarli nei confronti dei Costituenti il Pegno e della Società in ogni attività che, ai sensi del presente Atto, debba essere compiuta dai Creditori Pignoratizi o svolta nei confronti di questi.
- (b) I Costituenti il Pegno e la Società prendono atto di ciò e del potere dei Creditori Pignoratizi di sostituire l'Agente con altro soggetto che, ai fini del presente Atto, avrà le stesse prerogative e gli stessi poteri dell'Agente.
- (c) L'eventuale sostituzione dell'Agente sarà comunicata per iscritto ai Costituenti il Pegno ed alla Società dai Creditori Pignoratizi.

## 9.3 Mandato all'Agente Originario conferito dalle parti

- (a) Le parti del presente Atto (escluso l'Agente Originario, che accetta) conferiscono all'Agente Originario mandato irrevocabile, anche nell'interesse dei Creditori Pignoratizi, affinché, in nome e per conto di esse parti del presente Atto sottoscriva l'Atto di cui all'Allegato C secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo 13 (Cancellazione del Pegno Originario) che segue.
- (b) Nel conferire il presente mandato, le parti del presente Atto prendono atto del conflitto di interessi dell'Agente Originario che agirà per conto di tutte loro. A tal fine, le parti del presente Atto autorizzano espressamente l'Agente Originario nell'esercizio del mandato ad agire in conflitto di interessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1394 del codice civile, rinunciando sin d'ora alle relative azioni di annullamento ed a qualsiasi altra azione ad essi spettante a tale riguardo.

## 10. ESCUSSIONE DEL PEGNO

- (a) Trascorsi infruttuosamente 5 (cinque) giorni dalla Decadenza dal Beneficio del Termine, i Creditori Pignoratizi, senza pregiudizio per qualsiasi loro altro diritto od azione, avranno facoltà di far vendere le Quote Soggette a Pegno: la comunicazione inviata dall'Agente che comporta la Decadenza dal Beneficio del Termine e che dovrà essere trasmessa in copia anche ai Costituenti il Pegno, avrà gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797, commi 1 e 2, del codice civile, restando inteso che i termini previsti all'articolo 2797, comma 2, del codice civile si intendono consensualmente derogati dalle parti ai sensi del, ed in conformità con il, presente paragrafo.
- (b) Le Quote Soggette a Pegno potranno essere vendute in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, nel modo che sarà ritenuto più opportuno dall'Agente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2797 del codice civile.
- (c) Ai fini di quanto previsto al presente articolo 10 (Escussione del Pegno) nonché al precedente articolo 9 (Mandato all'Agente), con il presente Atto i Costituenti il Pegno conferiscono mandato irrevocabile all'Agente a rappresentarli ai fini di ogni formalità relativa al trasferimento delle Quote Soggette a Pegno e/o dei relativi diritti di opzione.

## 11. DIRITTO DI SURROGA

- (a) Fino alla scadenza del *Security Period*, i Costituenti il Pegno rinunciano espressamente ed irrevocabilmente al diritto di surroga che ad essi possa spettare nei confronti della Società e/o di eventuali suoi fideiussori in caso di escussione del Pegno sulle Quote Soggette a Pegno o su parte di esse (e comunque irrevocabilmente accettano di postergare tali crediti al completo soddisfacimento delle ragioni dei Creditori Pignoratizi). Tale rinuncia è effettuata anche nell'interesse dei Creditori Pignoratizi.

- (b) La Società ed i Creditori Pignoratizi prendono atto della (ed accettano irrevocabilmente la) predetta rinuncia del diritto di surroga e la postergazione effettuata dai Costituenti il Pegno.

## 12. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Ciascuno dei Costituenti il Pegno dichiara e garantisce ai Creditori Pignoratizi che:

- (a) FIP e Fera sono, rispettivamente, una società in accomandita semplice e una società a responsabilità limitata validamente costituite ed esistenti ai sensi della legge italiana;
- (b) le Quote Soggette a Pegno sono validamente emesse, liberate e libere da ogni peso, vincolo, onere, pignoramento, sequestro, diritto di garanzia, diritto di opzione o altro gravame di terzi, salvo che per il Pegno Originario ed i diritti di garanzia creati con il presente Atto,
- (c) alla data della loro costituzione in pegno, future quote soggette a pegno saranno validamente emesse e liberate e libere da ogni peso, vincolo, onere, diritto di garanzia, diritto di opzione o altro gravame di terzi venuto ad esistenza con il consenso dei Costituenti il Pegno, salvo che per i diritti di garanzia creati con il presente Atto, e per il Pegno Originario ove non cancellato ai sensi del successivo articolo 13;
- (d) ha il potere per concludere ed adempiere, ed ha posto in essere ogni necessario atto societario per autorizzare la conclusione del presente Atto e non è tenuto a richiedere:
- (i) alcuna autorizzazione di alcuna altra parte (compresi, a titolo esemplificativo, i propri creditori); né
- (ii) alcun consenso o approvazione al fine del perfezionamento della garanzia sulle Quote Soggette a Pegno ai sensi del presente Atto;
- (e) alla data del presente Atto non è sottoposto ad alcuna procedura di liquidazione, concorsuale o di amministrazione straordinaria, od altra procedura o azione di alcun genere che comunque impedisca il regolare perseguimento dell'oggetto sociale o impedisca o renda inefficace la sottoscrizione del presente Atto e la costituzione ed il perfezionamento della garanzia in esso prevista;
- (f) in relazione a future quote nella Società da costituire in pegno, si impegna sin d'ora ad ottenere ogni autorizzazione di qualsiasi altra parte (compresi, a titolo esemplificativo, i propri creditori) ed ogni consenso o approvazione eventualmente necessari al fine del perfezionamento del pegno su di esse ai sensi del presente Atto;
- (g) il presente Atto e le obbligazioni in esso contenute non violano alcuna sentenza, decreto o altro provvedimento giurisdizionale o amministrativo vincolante per esso Costituente il Pegno o qualsiasi obbligazione assunta dalla Società o da esso Costituente il Pegno o qualunque obbligo comunque vincolante per lo stesso nei confronti di terzi;
- (h) le Quote Soggette a Pegno rappresentano l'intero capitale sociale della Società; e
- (i) la sottoscrizione del presente Atto, e l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Atto sono nell'interesse e a beneficio di esso Costituente il Pegno ed i competenti organi sociali di esso Costituente il Pegno hanno valutato e ritenuto esistente l'interesse sociale ed il beneficio derivante al Costituente il Pegno dal presente Atto.

I Costituenti il Pegno inoltre dichiarano e garantiscono ai Creditori Pignoratizi di essere gli unici legittimi ed esclusivi proprietari delle Quote Soggette a Pegno e di avere pieno titolo sulle stesse.

### 13. CANCELLAZIONE DEL PEGNO ORIGINARIO

- (a) I Creditori Pignorati Originari convengono che il Pegno Originario sia cancellato con effetto dalla Data di Efficacia e cioè dalla data in cui l'Agente Originario sottoscrive, anche in nome e per conto degli altri Creditori Pignorati Originari, l'atto di cui all'Allegato C (*Atto di Cancellazione di Pegno e Avveramento di Condizione Sospensiva*).
- (b) L'Agente Originario sottoscriverà l'atto di cui all'Allegato C (*Atto di Cancellazione di Pegno e Avveramento di Condizione Sospensiva*) contestualmente al ricevimento del pagamento di tutti gli ammontari dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior Originario e del Contratto di Finanziamento Mezzanine Originario.

### 14. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che devono o possono essere effettuate ai sensi di qualsiasi disposizione del presente Atto saranno effettuate per iscritto e verranno consegnate a mano, o inviate a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax, e verranno indirizzate come segue:

- (a) se ai Costituenti il Pegno:

F.I.P. FINANCE PROJECT INVESTMENT S.A.S. DI ROMEO AGATINA ROSARIA  
via Circumvallazione n.130  
83100 Avellino  
Italia

Fax: 0039 0825/781472  
Attenzione: Agatina Rosaria Romeo

FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.r.l.  
Piazza Cavour 7  
20100 - Milano  
Italia

Fax: 0039 02/62690471  
Attenzione: Cesare Fera

- (b) se alla Società:

TRINACRIA EOLICA S.r.l.  
Via Circumvallazione 108,  
83100 Avellino,  
Italia

Fax: 0039 0825 781 472

Attenzione: Managing Director

- (c) se all'Agente o ai Creditori Pignorati:

The Royal Bank of Scotland plc  
Project Finance  
Via Turati 16  
20121 Milano

Italia

Fax: 0039 02 2900 1593  
 Attenzione: Stefano Mazza/Giulia Bartolini

o ad altro indirizzo (che, per ciò che concerne i Costituenti il Pegno e la Società, sia comunque in Italia) che ciascuna parte potrà notificare all'altra con gli stessi mezzi. Le comunicazioni saranno ritenute effettuate nel momento in cui verranno recapitate al destinatario.

## 15. VARIE

- (a) Le eventuali modifiche del presente Atto saranno efficaci solo se effettuate per iscritto ed accettate dai Costituenti il Pegno e dall'Agente.
- (b) Il presente Atto è e sarà valido e vincolante per i Costituenti il Pegno ed i loro successori, cessionari ed aventi causa a qualunque titolo e sarà a beneficio dei Creditori Pignoratizi e dei loro successori, cessionari ed aventi causa a qualunque titolo. I Costituenti il Pegno prestano espressamente il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1232, 1275 e 1407 (ove di volta in volta applicabile) del codice civile, alla continuazione del Pegno di cui al presente Atto in caso di cessione, trasferimento o novazione (soggettiva o oggettiva) di tutti o parte dei diritti, interessi ed obbligazioni dei Creditori Pignoratizi, della Società e/o dei Costituenti il Pegno ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior e/o del Contratto di Finanziamento Mezzanine, o altrimenti.
- (c) Nessuna omissione o ritardo, da parte dei Creditori Pignoratizi o dell'Agente, nell'esercizio di qualsiasi diritto ad essi spettante ai sensi del presente Atto, del Contratto di Finanziamento Senior, del Contratto di Finanziamento Mezzanine o di qualsiasi altro Documento Finanziario (come eventualmente modificato) opererà come rinuncia ad alcun diritto ai sensi del presente Atto, fatte salve le decadenze di legge; né alcun esercizio di un singolo diritto ne impedirà l'ulteriore esercizio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto.
- (d) I diritti e le azioni dei Creditori Pignoratizi previsti nel presente Atto si aggiungono a, e non escludono, qualsiasi altro diritto o azione previsti dalla legge, dal Contratto di Finanziamento Senior, dal Contratto di Finanziamento Mezzanine o da qualsiasi altro Documento Finanziario (come eventualmente modificato). I diritti dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Atto non sono condizionati o subordinati ad alcun tentativo da parte dei (o onere gravante sui) Creditori Pignoratizi di esercitare altri diritti o garanzie nei confronti della Società ovvero dei Costituenti il Pegno o di qualunque terzo. Resta, comunque, inteso che in caso di conflitto fra le previsioni del presente Atto e quelle contenute nel Contratto di Finanziamento Senior, nel Contratto di Finanziamento Mezzanine o in altri Documenti Finanziari, le previsioni contenute nel Contratto di Finanziamento Senior, nel Contratto di Finanziamento Mezzanine o negli altri Documenti Finanziari (come il contesto richieda) prevarranno.
- (e) I Creditori Pignoratizi, e per questi l'Agente, non saranno tenuti a:
- (i) fare accertamenti o intraprendere azioni in relazione a richieste di pagamento, conversioni, sostituzioni, scadenze, offerte od altro relativamente a qualsiasi elemento delle Quote Soggette a Pegno, abbiano o meno i Creditori Pignoratizi conoscenza di tali eventi; o
  - (ii) intraprendere qualsiasi azione necessaria per preservare contro qualsiasi terzo i diritti relativi a qualsiasi elemento delle Quote Soggette a Pegno; o
  - (iii) sottoscrivere eventuali aumenti di capitale della Società, qualora i Costituenti il Pegno non abbiano dotato l'Agente della necessaria provvista.

- (f) I Creditori Pignorati e l'Agente non saranno responsabili per i danni causati ai Costituenti il Pegno e/o alla Società dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri o rimedi spettanti ad essi in base al presente Atto tranne nei casi di dolo o colpa grave e sempre che, nel fare ciò non abbiano violato le previsioni del presente Atto e/o del Contratto di Finanziamento Senior e/o del Contratto di Finanziamento Mezzanine e/o di qualsiasi altro Documento Finanziario.
- (g) Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1419 del codice civile, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Atto non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole e disposizioni o dell'intero Atto.
- (h) Il presente Atto ed il Pegno costituito ai sensi dello stesso sono regolati dalla legge italiana.
- (i) Fatte salve le competenze inderogabili di legge, ogni controversia che insorga in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Atto o comunque connessa o dipendente dallo stesso sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
- (j) Le parti del presente Atto convengono che il Pegno non verrà in alcun modo ridotto per effetto di eventuale adempimento parziale delle Obbligazioni Garantite.

#### 16. LINGUA

Il presente Atto viene sottoscritto in lingua italiana e lingua inglese. In caso di conflitto o di incongruenze tra il testo italiano ed il testo inglese del presente Atto, il testo italiano prevarrà.

#### 17. TASSE

- (a) Le tasse, imposte e spese di cui al presente Atto, delle conseguenti formalità e delle future cancellazioni sono a carico della Società.
- (b) Le operazioni di credito di cui al Contratto di Finanziamento Senior e al Contratto di Finanziamento Mezzanine, sopra descritte in premessa (di importo capitale complessivo pari a Euro 84.500.000= (ottantaquattromilionicinquecentomila) e per le quali viene con il presente Atto costituito pegno per un importo massimo complessivo di Euro 169.000.000= (centosessantanovemilioni) come specificato al precedente Articolo 2), costituiscono operazioni di finanziamento di durata eccedente 18 mesi poste in essere da banche aventi diritto al beneficio dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 19 settembre 1973 n. 601. Conseguentemente il pegno costituito con il presente Atto in relazione al Contratto di Finanziamento Senior e al Contratto di Finanziamento Mezzanine (per l'importo massimo complessivo sopra specificato) è esente da ogni imposta ai sensi di quanto stabilito nella citata disposizione.
- (c) Resta inteso che in caso di cessione della presente garanzia da parte di qualunque dei Creditori Pignorati le tasse, le imposte e le spese relative alla cessione verranno sopportate dal relativo cessionario.

La presente scrittura, come per legge, rimarrà depositata in atti del notaio autenticante.

F.to Marcantonio Cascini

**F.I.P. FINANCE INVESTMENT PROJECT S.A.S. DI ROMEO AGATINA ROSARIA**

F.to Cesare Fera

**FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.r.l.**

F.to Marcantonio Cascini

**TRINACRIA EOLICA S.r.l.**

F.to Odile Etienne

**The Royal Bank of Scotland plc**

F.to Odile Etienne

**The Royal Bank of Scotland plc (Milan Branch)**

F.to Domenico Stalteri

**Unicredit Corporate Banking S.p.A.**

F.to Odile Etienne

**Intesa Sanpaolo S.p.A.**

F.to Odile Etienne

**ING BANK N.V. –Milan Branch**

F.to Odile Etienne

**IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG – Milan Branch**

N. 84199 DI REPERTORIO

N. 10733 DI RACCOLTA

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Dr. CARLO CAFIERO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i sottoindicati signori, della cui identità personale qualifica e poteri io notaio sono certo, hanno firmato in mia presenza in calce ed a margine al presente atto alle ore 15 (quindici):

**CASCINI MARCANTONIO**, nato a Vico Equense (Napoli) il 28 settembre 1982, domiciliato a Napoli, via Andrea D’Isernia n. 38, quale procuratore delle società:

**"F.I.P. FINANCE INVESTMENT PROJECT S.A.S. DI ROMEO AGATINA ROSARIA"** con sede in Avellino, via Circumvallazione n. 130, munito degli occorrenti poteri in forza di procura in autentica notaio Andrea Positano de Vincentiis di Roma in data 24 luglio 2008 rep. n. 3249, che in originale è allegata al presente atto sotto "1";

**"TRINACRIA EOLICA S.R.L."**, con sede in Avellino, via Circumvallazione n. 108, munito degli occorrenti poteri in forza di procura in autentica notaio de Vincentiis di Roma in data 24 luglio 2008 rep. n. 3250/1561, registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 2, il 24 luglio 2008 al n. 30200 serie 1T, che in copia conforme all'originale è allegata al presente atto sotto "2".

**FERA CESARE**, nato a Milano il 7 novembre 1966, domiciliato a Milano, Piazza Cavour n. 7, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

**"FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.r.l."**, con sede in Milano, Piazza Cavour n. 7, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera consiliare in data 3 dicembre 2004, che in estratto autentico è stata allegata sotto "3" all'atto in mia autentica in data 19 maggio 2008 rep. n. 83973/10623, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, il 20 maggio 2008 al n. 14173.

**ETIENNE ODILE**, nata a Digione (Francia) il 18 luglio 1959, domiciliata a Milano, Via Pinturicchio n. 19, quale procuratrice di:

**"The Royal Bank of Scotland PLC" (Milan Branch)**, società di diritto inglese con sede legale in 36, St. Andrew Square, Edimburgo, Scozia, (Regno Unito di Gran Bretagna), sede secondaria in Milano, via Turati n. 18, munita degli occorrenti poteri in forza di procura in autentica notaio Enrico Lainati di Milano in data 18 luglio 2008 rep. n.24397, che in originale è allegata al presente atto sotto "3";

**"The Royal Bank of Scotland plc"**, società di diritto inglese con sede legale in 36, St. Andrew Square, Edimburgo, Scozia, (Regno Unito di Gran Bretagna), munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale autenticata in data 17 luglio 2008 da Angela Claire McEntee, notaio in Edimburgo, che in originale, munita di apostille in data 24 luglio 2008 e di traduzione in lingua italiana delle parti redatte in lingua straniera, asseverata con verbale di giuramento a mio rogito in data odierna rep. n. 84191, è allegata al presente atto sotto "4", dando atto che **"The Royal Bank of Scotland plc"** con sede legale in 36, St. Andrew Square, Edimburgo, è intervenuta al presente atto quale procuratrice dei seguenti istituti di credito:

**"Intesa Sanpaolo S.p.A."**, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in forza di procura in autentica notaio Giovannella Condò di Milano in data 21 luglio 2008 rep. n. 5247, che in originale è allegata al presente atto sotto "5";

**"ING BANK N.V. – Filiale di Milano"**, istituto di credito di nazionalità tedesca con sede in Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam (Olanda) con sede secondaria in Milano, Via Paleocapa n.5, in forza di procura speciale in data 17 luglio 2008 autenticata da Cornelis Pieter Boodt notaio in Amsterdam, che in originale, munita di apostille in data 18 luglio 2008 e di traduzione in lingua italiana delle parti redatte in lingua straniera, asseverata con verbale di giuramento a mio rogito in data odierna rep. n. 84192, è allegata al presente atto sotto "6";

**"IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG – Filiale di Milano"**, istituto di credito di nazionalità tedesca con sede in Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, Düsseldorf (Germania), con sede secondaria in Milano, via Dante n.14, in forza di procura in autentica notaio Anna Napoli di Monza in data 17 luglio 2008 rep. n. 2004, che in originale è allegata al presente atto sotto "7";

**STALTERI DOMENICO** nato a Palermo il 15 settembre 1975, domiciliato a Marsala (Trapani), Via Dello Sbarco n. 21, quale procuratore di **"UniCredit Infrastrutture S.p.A."**, con sede in Torino, via Nizza n. 150, munito degli occorrenti poteri in forza di procura a rogito notaio Benvenuto Gamba di Torino in data 22 maggio 2006 rep. n. 168304/42000, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 3 - il 24 maggio 2006 al n. 1336 serie 1, che in copia conforme all'originale è stata allegata sotto "6" al sopra citato atto in mia autentica in data 19 maggio 2008 rep. n. 83973/10623, dandosi atto che quest'ultima è procuratrice della **"Unicredit Corporate Banking S.p.A."** (già **"Unicredit Banca d'Impresa S.p.A."**), con sede in Verona, via Garibaldi 1, in forza di procura a rogito notaio Melchiorre Saraceno di Verona in data 2 febbraio 2007 rep. n. 19756/8197, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1 - il 9 febbraio 2007 al n. 780 serie 1,

che in copia conforme all'originale è stata allegata sotto "7" al sopra citato atto in mia autentica in data 19 maggio 2008 rep. n. 83973/10623.

Milano, Via Manzoni n. 41/43,

ventinove luglio duemilaotto.  
F.to Carlo Cafiero notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Milano 6 in data 31 luglio 2008 al n. 23683 .

Bollo assolto in modo virtuale con aut. prot. n.97330/01 del 07.12.2001